



Sent 1063

Tribunale Ordinario di Matera

SEZIONE S1

**R.G: 663/2011
Cronologico n.**

All'udienza istruttoria del giorno 11/11/2013 delle ore 09:30

GIUDICE Dr. MARZARIO ANTONIO

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale

**GIACCOIA DANIELE
Avv. GALLIPOLI FRANCESCO**

Convenuto principale

**MINISTERO DELL'INTERNO
Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**



TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile
Giudice del Lavoro

Verbale di udienza

È presente l'avv. Rossella Rappicetto su delega dell'avv. Francesco Goldipoli, nell'interesse di parte
ricorrente, il quale, riportandosi alle proprie deduzioni ed eccezioni già formulate e insistendo per le
conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi, chiede la decisione della causa. *delle che deposita RP*
d'Avv. Rappicetto
riposta con la prova dell'istituto Poligrafico e zecca dello Stato
per inserirli nella Gazette Ufficiale relativa alle zone costiere
dal momento per la notifica per pubblici proclami.
È presente altresì lo dott. in Rerie Neri per la parte Breuse
È presente l'avv. dott. M. TRITTA su delega dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Potenza
nell'interesse di parte
resistente, il quale, riportandosi alle proprie deduzioni ed eccezioni già formulate e insistendo per le
conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi, aderisce all'istanza di decisione della causa.

IL G.d.L.

Decide come da sentenza scritta su foglio separato che si allega e di cui è parte integrante.

Segue verbale.

segue dal verbale di udienza tenuta in data 11/11/2013 la sentenza di cui viene data integrale lettura



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro**

SENT. N. 1063
N. Reg. Gen.
663/2011
Cron. N. 5335

Oggetto:

lavoro alle dipend
di pubbliche
amministrazioni

In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Marzario, all'udienza tenuta in data 11/11/2013 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia di previdenza e assistenza obbligatorie
tra

GIACOIA DANIELE
rappr. e dif. dall'avv. F. GALLIPOLI

RICORRENTE

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Distrettuale dello Stato di Potenza
nonché

MAGANUCO CONCETTA, BONGERMINO LOREDANA, DRAGHI BERNARDETTA, VILLA STEFANIA, BARBUTI MARCO, NOSTRO ANGELA, SCELTA CATERINA, PALISI ROSSELLA, CAMARDA ANTONINO, TONATO CARLA, PASTORE GIUSEPPE, SIMONE MATTEO, NARCISI ANNA PATRIZIA, BIANCHI MARIA GRAZIA A., LORDI GIOVANNI, TURCHI ELENA, FOTIA CUZZOLA DOMENICA S., VENANZETTI DANIELA, LUCARELLI MARIA ROSARIA, CASSINO ANNA, SPINELLI DARIO GAETANO, FRECCERO MARCO, CAPUTO PIER LUIGI, VACCA RAFFAELLA, GUERCIO NUZIO ROSARIO, SANTORO ORESTE, DINI PAOLA, MACARONE MARISTELLA, DI MAJO MAURIZIO, BRANCA MARIA MARGHERITA, PETRUCCI AMALIA RITA C., RUSSO MARCELLO, ELIA CHIARINA, ROSELLI MASCIA, SANTORO PAOLA, VASCIARELLI SABRINA A., MEMOLI MARGHERITA, RAIMONDO CATERINA, GENTILI LUCIA, CICCHINELLI LARA, TEODORANI LUCA, CARASSALE SARA, MASCIOTTI MARIKA, GANGI GIOVANNI, AURORA DANIELA, MAZZALI MARIO, DI LORENZO RITA, BONETTA MAURIZIO, BRITTI EMANUELA, GISSI

RAFFAELLA C., FASCIANI MICAELA, OTTANÀ ANNA, PISCOPO STEFANIA, DI PIETRANTONIO GABRIELE, GARGIULO M. MADDALENA, PAGANO CORRADO, GUERRIERO CARMELA P., ROZIO ANNALISA M., SANTAMARIA ANNA, BERTOCCHI ANTONIO P., CAVALLARO ROSARIA, CALLERI ANNA MARIA, PAONE FILOMENA M., MONTALTO FRANCESCA, SAVIO LUCA, MELISSANO MARIA A., CORSI ELENA, CIATTI CRISTINA, MANETTO ANGELA, VILARDI LUCIANA, BALLESTRACCI ANDREA, PUSOLE STEFANO, NICOLINI ELISA, CARILE GIOVANNI, VANNINI EMANUELA, ALESSANDRO ELISABETTA M., FUSO FEDERICA, ALIANO DANIELE, DE GIGLIO MARIA TERESA, LAMPITELLI GIOVANNI C., CENNAMO GIOVANNI, MACALUSO PAOLO, MORABITO MARIARITA, LOLLI LUIGI, ZANGRILLO DONATO, PINGITORE LINA, FRANCAVILLA VITO RAFFAELE, DI LUIGI RICCARDO, MANNA STELLA, SCOLARO ANTONELLA, FAGGIANO ALESSANDRA L., CREA VIVIANA

CONVENUTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10/5/2011 parte ricorrente conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'art. 2 comma 2 D. M. 23/9/2010, nella parte in cui ha illegittimamente ancorato al possesso del requisito della permanenza "non inferiore a due anni" nella fascia retributiva di appartenenza alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, anziché dalla data del 31/12/2009;

2) dichiarare di conseguenza la nullità e/o l'invalidità derivata di tutti gli atti della procedura di selezione indetta nell'ambito dell'area terza per il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2 e, specificamente, della corrispondente graduatoria approvata con D. M. 21/3/2011, nelle parti in cui vi sono inclusi dipendenti non in possesso del requisito della permanenza "non inferiore a due anni" nella fascia retributiva F1 alla data del 31/12/2009;

3) per l'effetto, rettificare la graduatoria approvata con D. M. 21/3/2011 relativa alla procedura di selezione indetta nell'ambito dell'area terza per il passaggio da una fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2, espungendo dalla stessa i dipendenti indicati al punto 2);

4) dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente al passaggio nella fascia retributiva superiore F2 con decorrenza dal 1/1/2010;

5) disapplicare, ove occorra, tutti gli atti adottati dall'amministrazione resistente ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001;

6) condannare la resistente P.A. al risarcimento dei danni;

7) vittoria di spese...".

L'amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con lettura contestuale della motivazione e del dispositivo.

Il ricorso è fondato nei termini che si diranno.

Si premette che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto la domanda principale è di annullamento parziale di un bando relativo ad un concorso riservato ai dipendenti per la progressione all'interno della medesima area di appartenenza (v., in fattispecie analoga, Cass. Sez. Un., sentenza n. 15646 del 1° luglio 2010).

Si richiamano poi gli approdi della giurisprudenza di legittimità circa i poteri del giudice ordinario in materia di atti di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti da parte datore di lavoro pubblico.

“Circa la natura e l'efficacia del bando per la selezione ai fini dell'avanzamento interno di carriera, ha già precisato questa Suprema Corte che ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede: Sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, ne' espropriarle per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell'art. 2077 c.c., comma 2 (così da ultimo SU n. 8595/1998; Cass. n. 16501/2004).

Tale principio di diritto, che il Collegio condivide e che merita, pertanto, di essere riconfermato, risulta, del resto, pienamente coerente, per come già ritenuto da questa Corte in analoghe fattispecie (cfr. Cass. n. 14478/2009; Cass. n. 26493/2010), con la posizione che il datore di lavoro pubblico riveste nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato e con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili che fanno capo ai dipendenti. La tesi svolta dalla corte territoriale, per cui il principio dell'immodificabilità del bando deve ritenersi "recessivo" rispetto all'esigenza di buon andamento amministrativo e di perseguimento del superiore interesse pubblico, non considera, infatti, che, a seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente riportabile alla categoria dei diritti soggettivi o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.: cfr. SU n. 14625/2003; Cass. n. 3880/2006) non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, per come per



l'innanzi avveniva, allorché la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico.

In tal contesto, quindi, la persistente rilevanza che assume l'interesse generale rispetto al datore di lavoro pubblico (dal momento che la privatizzazione del rapporto di impiego non ha certo determinato la privatizzazione della pubblica amministrazione, né delle sue finalità generali, alla luce dei principi di buon andamento ed imparzialità costituzionalmente rilevanti) non determina e non si risolve, quindi, nella funzionalizzazione dei singoli atti, quanto dell'attività complessiva della stessa, di guisa che i singoli atti di gestione o di organizzazione (per la parte questi ultimi che si collocano al di sotto dell'"alta organizzazione", mantenuta in regime pubblicistico) non sono sindacabili per contrasto col pubblico interesse, come i provvedimenti amministrativi, ma nei limiti consentiti dal programma negoziale e dalle relative fonti - legali e contrattuali - di riferimento (e quindi, non alla stregua dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma secondo quelli propri della patologia dei negozi giuridici, derivanti dalla violazione della disciplina legale o contrattuale che presiede all'attività paritetica della pubblica amministrazione: cfr. Cass. n. 21660/2008; Cass. n. 11103/2006). Il che implica, fra l'altro, che, al di fuori dei casi in cui viene eccezionalmente riconosciuto al datore di lavoro, pubblico o privato, il potere di incidere unilateralmente sul vincolo contrattuale (come nei casi di esercizio del potere disciplinare o di legittimo esercizio dello ius variandi), non risulta configurabile un potere di autotutela della pubblica amministrazione, che costituiva in precedenza espressione delle prerogative unilaterali di cui la stessa era titolare nella regolamentazione del rapporto di impiego, e, più in generale, che la specialità del rapporto non è riferibile (come era nel testo originario della riforma) al "perseguimento di interessi generali", ma alle singole disposizioni (essenzialmente concernenti le modalità dell'assunzione, l'irrelevanza dei fatti concludenti e l'obbligo di assicurare "parità di trattamento" per i dipendenti) che determinano una regolamentazione specifica per il pubblico impiego. In tal contesto, i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di "potere privato", e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: cfr. SU n. 9332/2002; Cass. n. 9814/2008; Cass. n. 28274/2008) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. Solo a queste condizioni, del resto, resta superata quella distinzione ontologica fra lavoro pubblico e privato che costituisce l'effetto portante della riforma, che limita la riserva di potestà normativa alla "configurazione strutturale" degli apparati e devolve la residua regolamentazione alle fonti privatistiche, nell'ambito di un "equilibrato dosaggio di fonti regolatrici" ritenuto idoneo a coniugare nel suo complesso l'efficienza ed il buon andamento con la conservazione del necessario valore dell'imparzialità dell'azione amministrativa (Corte Cost. n. 88/1996; Corte Cost. n. 313/1996;



Corte Cost. n. 309/1997; Corte Cost. n. 275/2001), così Cass. Sez. Lav., n. 240 del 12 gennaio 2012 (cfr. anche Cass. Sez. Lav., n. 6502 del 26 aprile 2012).

Di questi principi occorre fare applicazione nel caso specifico.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 stipulato il 14 settembre 2007 contiene la seguente disciplina relativa agli sviluppi economici all'interno delle aree di classificazione del personale:

Art. 17: Sviluppi economici all'interno delle aree

1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, disciplinata dall'art. 6 (classificazione), deve corrispondere, nelle singole aree, all'interno di ciascun profilo, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza.

2. Ai sensi del comma 1, fermo restando l'inquadramento del dipendente nella posizione di accesso del profilo, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive il cui numero ed i valori economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella E (sviluppi economici all'interno delle aree).

3. Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Amministrazione, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999, nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2, sesta alinea, nonché dei criteri generali previsti dal presente CCNL all'art. 18 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area).

Art. 18: Procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area

1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 17 (sviluppi economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascun settore di attività all'interno area.

2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che ricoprono incarichi di natura organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo.

3. A tal fine le Amministrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel Fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente.

4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa e non può essere inferiore a due anni.

6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri e principi di meritocrazia:

1. esperienza professionale maturata;

2. titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con la attività del profilo, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili;

3. percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata. Ove le amministrazioni non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.

7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali, da definirsi a tale livello, e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. Con

particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare.

8. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNI del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

La contrattazione collettiva stabilisce, in sintesi, un sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito nel tempo, mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive. Si dà attuazione allo sviluppo economico all'interno di ciascuna area di classificazione del personale con la stipulazione del contratto integrativo di Amministrazione nel rispetto, tra l'altro, dei criteri generali previsti dal CCNL all'art. 18. Tra questi vengono in considerazione quelli di cui al comma 2 per cui "i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori" e al comma 5 per cui: "la permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa e non può essere inferiore a due anni".

La disciplina introdotta dalle disposizioni della contrattazione collettiva integrativa non è in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, alla quale, sostanzialmente, rinvia.

Il contratto collettivo integrativo del Ministero dell'interno ribadisce la disciplina già illustrata:

Articolo 6

Criteri per la progressione all'interno del sistema di classificazione

1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio 2006 - 2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, le progressioni dei dipendenti all'interno del nuovo ordinamento professionale regolamentate dal presente contratto riguardano gli sviluppi economici all'interno delle aree.

2. Gli sviluppi economici all'interno delle aree si realizzano mediante il conseguimento, dopo la posizione di accesso al profilo medesimo, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 17 (sviluppi economici all'interno delle aree) e 18 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area) del CCNL 2006/2009.

3. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'Articolo 13, comma 2 (Codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno 2003, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

4. Non possono altresì partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i dipendenti che alla data di indizione delle procedure non siano dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di fuori ruolo.

Art. 8

Sviluppi economici all'interno delle aree

1. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dallo gennaio per tutti i dipendenti selezionati in base ai criteri stabiliti dall'Articolo 18 del C.C.N.L., previa valutazione dei titoli professionali e culturali posseduti

Il bando impugnato, emanato con dm 23/9/2010, nell'indire procedure selettive per l'attribuzione della fascia retributiva superiore a personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno inquadrato sia nell'area prima che nell'area seconda, stabilisce i seguenti requisiti di ammissione alla procedura:

Art. 2

personale ammesso alle procedure di selezione

1. Sono ammessi alla procedura di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree a tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile interno, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e al successivo art. 4 del presente decreto, alla data del 31 dicembre 2009 e in servizio a tempo indeterminato alla data del 27 settembre 2010, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione.

2. Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che, alla data di scadenza di presentazione la domanda di partecipazione, abbiano una permanenza inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza. (...)

Art. 3

1. Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono essere presentate entro il termine perentorio del 27 ottobre 2010. (...)

Art. 6

I dipendenti utilmente collocati nella graduatoria sono inquadrati con il medesimo provvedimento di cui all'art. cinque del presente decreto nella nuova fascia retributiva decorrente dal 1° gennaio 2010.

Il criterio sancito dall'articolo 18 comma 5 del CCNL, non modificato dal contratto integrativo del ministero in questione, per cui la permanenza nella fascia economica attribuita non può essere inferiore a due anni deve ritenersi valido anche con riguardo alla fascia economica attribuita in sede di primo inquadramento ai sensi del CCNL 14 settembre 2007, col quale è stato adottato il nuovo sistema di classificazione.

Pare pertanto legittimo limitare la partecipazione a tali procedure riservandola ai dipendenti che abbiano una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza, come sancisce, appunto la clausola di cui all'art. 2, comma 2 del bando.

Tale previsione, salvo quanto subito si dirà, appare conforme al contenuto dell'accordo integrativo, dato obbligatorio cui attenersi, dovendosi oltretutto ritenere che, in tale sede, le parti contraenti abbiano valutato sotto i suddetti profili nel migliore modo possibile gli interessi dei loro rappresentati.

Ciononostante il predetto articolo 2, comma 2 del bando ancora illegittimamente il possesso di tale requisito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (alla data del 27 ottobre 2010) anziché alla data del 31 dicembre 2009, termine richiesto per il possesso indistintamente "dei requisiti di cui al presente articolo" dal comma 1.

La previsione circa la data di possesso del requisito di cui al comma 2 contrasta, insanabilmente, con quanto prescrive, in modo generale e indistinto, il comma 1 del medesimo articolo con riguardo a tutti i requisiti di ammissione alla procedura (da possedersi entro il 31 dicembre 2009).

E contrasta altresì con la previsione contrattuale di cui all'articolo 18 comma 5 del CCNL facendo in modo che possano partecipare alle procedure di selezione i dipendenti con una permanenza nella fascia attribuita, di fatto, inferiore a due anni.

Ciò avviene poiché il successivo art. 6 del bando stabilisce che il nuovo inquadramento nella nuova fascia retributiva decorra non dal 1° gennaio 2011 ma dal 1° gennaio 2010.

Se era ben legittima la retrodatazione della decorrenza del nuovo inquadramento rispetto alla data del bando, non è affatto legittimo, per effetto congiunto di tale retrodatazione e della valutazione "differita" (dal 31 dicembre 2009 al 27 ottobre 2010 del possesso del requisito della anzianità retributiva), ridurre, di fatto, il periodo di permanenza nella fascia retributiva di appartenenza a meno di due anni effettivi.

Il combinato disposto delle norme del bando, di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 6, consente, infatti, a coloro che alla data del 31/12/2009 non abbiano maturato due anni di effettiva permanenza nella fascia retributiva di appartenenza di lucrare, comunque, già a partire dal 1° gennaio 2010 l'inquadramento nella fascia retributiva superiore.

Per tali dipendenti si ottiene il risultato di sovrapporre illegittimamente due periodi: mentre dal 1° gennaio al 27 ottobre 2010 essi dovrebbero potere ancora acquisire un maggior grado di abilità professionale per passare alla fascia retributiva superiore (v. art. 17 comma 1 del CCNL sopra riportato), in quello stesso periodo, a partire sempre dal 1° gennaio 2010, si ritrovano già, per effetto della retrodatazione, nella fascia retributiva superiore.

E ciò oltre a violare il CCNL produce una irrazionale disparità di trattamento con violazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo. Infatti i dipendenti per i quali la valutazione della permanenza biennale viene differita al 27 ottobre 2010 risultano indubbiamente avvantaggiati rispetto a quelli che il medesimo requisito abbiano effettivamente maturato alla data del 31 dicembre 2009.

Per tali ragioni il bando e la conseguente graduatoria (approvata con d.m. 21 marzo 2011) devono essere dichiarati nulli nella parte in cui determinano una ingiustificata disparità di trattamento consentendo a 92 concorrenti (individuati mediante notifica per pubblici proclami) che precedono il ricorrente in graduatoria, pur non possedendo, alla data del 31 dicembre 2009, l'anzianità nella fascia retributiva necessaria per partecipare al concorso (allegazione non contestata dall'unica parte costituita), di superarlo nella selezione, aggirando le prescrizioni della contrazione collettiva.

Ne consegue il riconoscimento del diritto del ricorrente al passaggio nella fascia retributiva superiore F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

La domanda di risarcimento dei danni va accolta nel senso che il ministero convenuto dovrà corrispondere al ricorrente le differenze retributive (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali corrispondenti) in relazione alla nuova fascia retributiva acquisita.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente. Le spese vanno, invece, compensate nei confronti degli altri convenuti in quanto non hanno inteso resistere all'accoglimento della domanda.

Ai fini del regolamento delle spese sostenute per la notifica per pubblici proclami si considera la somma, documentata, di euro 480,47.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10/5/2011 proposto da GIACOIA DANIELE nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO, ed altri convenuti in epigrafe indicati, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara nullo l'art. 2, comma 2, del d.m. 23 settembre 2010, nella parte in cui dispone che il possesso del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza debba essere valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione anziché alla data del 31 dicembre 2009;
 2. dichiara nulla la graduatoria approvata con d.m. 21 marzo 2011, nelle parti in cui sono inclusi dipendenti non in possesso del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva F1 alla data del 31 dicembre 2009 e per l'effetto ordina all'amministrazione convenuta di espungere tali dipendenti dalla predetta graduatoria;
 3. dichiara il diritto del ricorrente al passaggio nella fascia retributiva superiore F2 con decorrenza dal 1 gennaio 2010 e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a partire da quella data oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi nella misura eccedente il danno da svalutazione dalla data del dovuto fino al saldo;
 4. condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 3.300,00 per compenso, euro 480,47 per spese oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
 5. dichiara compensate le spese tra parte ricorrente e gli altri convenuti.
- Così deciso in Matera in data 11/11/2013 .

Il Cancelliere
Depositata in Cancelleria
Oggi _____

Il Giudice
(dott. Antonio Marzario)

